

ENERGIA -GIURISDIZIONE: Tribunale Ordinario di Foggia -Prima Sezione Civile -Sentenza n. 1807 del 27.10.2025

- 1. Energia – Domanda del privato che chieda di accertare che gli aereogeneratori di un vicino parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e intollerabili -Attività materiale posta in essere dalla Pubblica Amministrazione -Giurisdizione ordinaria -Sussiste -Ragioni.**
- 2. Energia -Realizzazione impianto eolico -Richiesta del vicino dell'indennità ex art. 46 l. 2359/1865 e art. 44 d.P.R. 327/2001 -Giurisdizione ordinaria -Sussiste -Ragioni.**
- 3. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose -Tutela ex art. 844 c.c. - Presupposti**
- 4. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose -Limite di tollerabilità delle immissioni rumorose -Disciplina pubblicistica di settore -Irrilevanza -Ragioni.**
- 5. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose -Limite di tollerabilità delle immissioni rumorose -Valutazione da compiersi in concreto -Necessità -Elementi da valutare - Individuazione.**
- 6. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose -Danno alla persona e al diritto di proprietà -Risarcimento del danno occorso -Specificata allegazione e prova del pregiudizio sofferto - Necessità -Allegazione elementi indiziari -Sufficienza.**
- 7. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose e dannose -Tutela ex art. 844 c.c. - Allegazione specifica, oltre che prova, del danno occorso e la sua derivazione causale dalle immissioni prodotte -Necessità.**
- 8. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose e dannose -Tutela ex ex artt. 46 l. 2359/1865 e 44 d.P.R. 327/2001 c.c. -Mera lesione di utilità marginali -Insufficienza -Sensibile compromissione del diritto reale per effetto di immissioni che superino la normale tollerabilità - Necessità -Ragioni.**

1. *“spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di accertare che gli aereogeneratori di un vicino parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e intollerabili con effetti pregiudizievoli sia al bene primario della salute dell'attore e dei suoi familiari sia al valore economico della sua proprietà, e domandi l'emissione delle conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie”* (cfr. Cass. SS.UU., 25578/2020 allegata al fascicolo di parte attrice). Invero, nel caso in esame, il privato si duole di un'attività materiale posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, che, agendo *iure privatorum*, è tenuta alle ordinarie regole di diligenza e prudenza, al fine di evitare che dalla suddetta attività vengano arrecati danni a terzi. Con maggior impegno esplicativo, gli odierni attori non contestano la legittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione, bensì domandano il risarcimento asseritamente subito da un'attività materiale posta in essere in esecuzione del suddetto provvedimento, di talché la configurazione di una posizione di diritto soggettivo comporta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Non può, invero, trovare applicazione il principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte a mente del quale *“In tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate, laddove si traducano nella contestazione non di un'attività materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì di quella esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti l'individuazione e la determinazione dell'opera pubblica sul territorio”* (cfr. Cass. SS.UU., 18165/2017).

Invero, nel caso in esame, gli istanti non contestano la scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione relativa all'individuazione e collocazione dell'opera pubblica sul territorio, bensì il mero comportamento della società convenuta. Pertanto, in aderenza al criterio del *petitum* sostanziale, non rileva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per le controversie, incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure e ai provvedimenti concernenti la produzione di energia ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. o), c.p.a.

2. la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione alla domanda attorea volta al conseguimento dell'indennità prevista dall'art. 46 l. 2359/1865 e art. 44 d.P.R. 327/2001 in aderenza al principio secondo cui *“nei confronti del beneficiario, terzo proprietario, confinante con l'opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e, dall'altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, l'art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa”* (cfr. Cass. SS.UU., 2052/2016).

3. le immissioni costituiscono propagazioni di fattori disturbanti causate dall'attività umana e, a tal fine, l'art. 844 c.c. demanda al Giudice un giudizio di bilanciamento tra la tutela della proprietà e l'esercizio delle attività umane. In particolare, al fine di compiere il suddetto giudizio di liceità, la disposizione richiama il parametro della normale tollerabilità, nonché il criterio della comparazione delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Pertanto, ove le immissioni prodotte superino la soglia della normale tollerabilità si configura un illecito, il cui rimedio tipico è la tutela inibitoria nonché il risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui le immissioni prodotte, sebbene risultino giustificate per la prevalenza delle esigenze della produzione rispetto alla tutela della proprietà, siano produttive di un danno, così legittimando il soggetto danneggiato a domandare un indennizzo ex art. 844 c.c.

4. Sul punto, secondo giurisprudenza costante, non assume rilevanza la disciplina pubblicistica di settore, applicabile nei rapporti verticali tra cittadino e Pubblica Amministrazione, al fine di tutelare l'interesse pubblico (cfr. Cass., 1606/2017; Cass., 1151/2003). Pertanto, in materia di immissioni acustiche, non assume portata dirimente la legge n. 477 del 1995 che, disciplinando l'inquinamento acustico, costituisce la fonte primaria di tutela dell'interesse pubblico nella suddetta materia. La Suprema Corte ha, invero, chiarito come *“I parametri ettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti”* (cfr. Cass., 21479/2024).

5. Si demanda, quindi, al Giudice una valutazione da compiersi in concreto, alla luce delle condizioni dei luoghi e delle abitudini sociali della zona, secondo un'indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass., 20927/2015; Cass., 22105/2015; Cass., 17051/2011). In particolare, è stato precisato come *“Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata”* (cfr. Cass., 28201/2018). Pertanto, nel suddetto giudizio, occorre tenere in considerazione anche la destinazione della zona, giacché l'uso abitativo

dell'immobile implica la necessità di tutelare in misura maggiore la qualità della vita del proprietario rispetto alle utilità economiche derivanti dalle attività produttive, in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata (cfr. Cass., 20198/2016; Cass., 5697/2001). In particolare, con riferimento alle immissioni sonore, la prevalente giurisprudenza ritiene eccedenti il limite di normale tollerabilità quelle che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo (cfr. Cass., 22105/2015).

6. Orbene, gli attori hanno dedotto di aver subito un danno alla persona e al diritto di proprietà per effetto delle immissioni prodotte dai suddetti aerogeneratori. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come, nel caso di immissioni illecite, l'eventuale lesione al diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, tutelato dall'art. 8 CEDU, legittima il soggetto danneggiato a domandare il risarcimento del danno occorso, indipendentemente dall'accertamento di un danno biologico (cfr. Cass., 20927/2015). Ciò nondimeno, la tutela risarcitoria implica la specifica allegazione e prova del pregiudizio sofferto, anche mediante elementi indiziari, non essendo configurabile un danno in *re ipsa* per effetto di immissioni intollerabili, considerato anche l'estraneità dei danni punitivi al nostro sistema normativo (cfr. Cass., 19434/2019; Cass., 25820/2009). In particolare, è stato precisato che *“In tema di immissioni (nella specie, di fumo) eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni”* (cfr. Cass., 4394/2012).

7. ove le immissioni siano causa di un danno, ma, ove si ritengano prevalenti le ragioni della proprietà rispetto alle esigenze della produzione, il soggetto danneggiato ha diritto a conseguire l'indennità ai sensi dell'art. 844 c.c. Si tratta di un rimedio che tutela il pregiudizio sofferto per effetto di un'attività lecita, ma dannosa (cfr. Cass., 13334/1999). Dunque, l'esigenza di salvaguardare l'attività produttiva influisce sul tipo di tutela invocabile dal soggetto danneggiato, giustificando la prosecuzione dell'attività immissiva dietro pagamento di un congruo indennizzo (cfr. Cass., 13334/1999; Cass., 1226/1993). Risulta, tuttavia, necessario allegare in maniera puntuale e specifica, oltre che provare, il danno occorso e la sua derivazione causale dalle immissioni prodotte.

8. Va, altresì, rigettata la domanda attorea volta a conseguire l'indennità ex artt. 46 l. 2359/1865 e 44 d.P.R. 327/2001 c.c., in quanto infondata in base a quanto segue.

Orbene, le disposizioni summenzionate, nell'ottica di giustizia distributiva, riconoscono al titolare di un immobile gravato dall'asservimento alla realizzazione e funzionamento di un'opera pubblica una tutela indennitaria. Invero, la Suprema Corte ha chiarito come la lecita realizzazione di un'opera pubblica, che determini la costituzione di una servitù ovvero un danno permanente al diritto di proprietà relativo al fondo non espropriato, ma attiguo a quelli oggetto della procedura espropriativa, legittima il soggetto danneggiato alla suddetta tutela indennitaria (cfr. Cass. SS.UU., 24410/2011; Cass., 19972/2009; Cass., 18172/2004; Cass., 10163/2003). È stato, invero, statuito che *“In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della L. n. 2359 del 1865 e 44 del D.Lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico”* (cfr. Cass., 13368/2017). Quindi, la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, che, a causa delle immissioni prodotte, determina una lesione di una delle facoltà connesse al diritto dominicale, legittima il proprietario del bene a domandare l'indennità prevista dall'art. 46 l. 2359/1865 prima e successivamente dall'art. 44 d.P.R. 327/2001. Ciò nondimeno, la suddetta tutela indennitaria non opera ove vi sia una mera lesione di utilità marginali, occorrendo invece una sensibile compromissione del diritto reale per effetto di immissioni che superino la normale tollerabilità (cfr. Cass., 26261/2007).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Carmelo Salvatore e Debora Cappiello, in qualità di proprietari di terreni con fabbricato ad uso abitativo ubicati in agro di Deliceto, contrada Sant'Efre, censiti nel N.C.U.E. al foglio di mappa 40 particelle 3, 4, 422, 20, 372, 125 e foglio di mappa 38 particelle 46, 76 e 65, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, Margherita S.r.l., proprietaria di due aereogeneratori attigui, al fine di conseguire la condanna della stessa alla riduzione delle immissioni non tollerabili da quest'ultimi prodotte, nonché al relativo risarcimento del danno e indennizzo.

A fondamento della domanda, gli attori hanno esposto che:

- la società convenuta, in seguito ad autorizzazione n. 299/2011 della Regione Puglia, ha costruito un parco eolico di 24 aereogeneratori, di cui due collocati in contrada Viticone presso il Comune di Deliceto;
- i suddetti aereogeneratori non rispettano la distanza legale dal complesso edilizio di proprietà attorea, in violazione di quanto prescritto dalla normativa nazionale e regionale in materia, nonché della stessa autorizzazione regionale;
- per l'effetto, gli stessi sono fonte di immissioni intollerabili, cagionando inquinamento acustico superiore ai livelli consentiti, oltre che ulteriori effetti dannosi per la salute;
- a causa delle immissioni, gli istanti hanno subito danni alla persona, presentando i sintomi della cosiddetta "sindrome da turbina eolica";
- in considerazione della stretta contiguità tra gli impianti eolici e il complesso edilizio di proprietà attorea, quest'ultimo ha subito un notevole deprezzamento, sicché sussiste il loro diritto ad essere risarciti del danno patito;
- la servitù sui fondi di proprietà attorea così originata lede il loro diritto di proprietà, giacché gli impianti eolici, costituendo un vincolo conformativo di inedificabilità, precludono agli istanti l'esercizio della facoltà di edificare nel raggio di 300 metri dal punto di massima estensione delle pale eoliche verso i loro fondi, di talché sussiste il loro diritto ad essere indennizzati ex art. 46 L. 2359/1865 e art. 44 d.P.R. 327/2001.

Gli attori hanno, pertanto, concluso chiedendo, previo accertamento che i suddetti impianti eolici costituiscono fonte di immissioni acustiche, visive ed elettromagnetiche non tollerabili, la condanna della convenuta alla riduzione delle denunciate immissioni nei parametri della tollerabilità e al relativo indennizzo ex art. 844 c.c. ovvero al risarcimento del danno alla persona e al diritto di proprietà ex art. 2043 c.c. In aggiunta, gli attori hanno chiesto, previo accertamento della costituzione di un'abusiva servitù, la rimozione e/o spostamento dei due aerogeneratori e al relativo indennizzo per lesione dello *ius aedificandi*, oltre che, in via subordinata, l'indennità dovuta ex art. 46 L. 2359/1865 e art. 44 d.P.R. 327/2001, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Margherita S.r.l. eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, giacché la domanda attorea contesta la legittimità di una condotta esecutiva di un provvedimento amministrativo, sicché sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito, la convenuta ha domandato il rigetto della domanda attorea, in quanto

infondata in fatto e in diritto, eccependo, altresì, che la richiesta reintegrazione in forma specifica risulterebbe preclusa per le opere pubbliche, con vittoria di spese legali di lite.

Con ricorso notificato in data 20.02.2020, la convenuta Margherita S.r.l. ha proposto regolamento di giurisdizione, chiedendo alla Suprema Corte di decidere sulla questione pregiudiziale relativa al presunto difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, per l'effetto, il processo di merito è stato sospeso dal Giudice con provvedimento del 26.08.2020.

Con ordinanza n. 25578, pronunciata in data 3.11.2020 e depositata in data 12.11.2020, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, al quale ha rimesso la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione. Pertanto, il processo è stato ritualmente riassunto ad opera degli attori con ricorso in riassunzione *ex art. 367 c.p.c.*

L'istruttoria espletata è consistita in attività di produzione documentale e nell'assunzione di due consulenze tecniche, svolte rispettivamente ad opera dell'ing. Alessandro Dimunno e dell'ing. Donato Aurelio.

Con note scritte ritualmente depositate in atti, all'udienza del 20.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e, con ordinanza del 27.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. In rito, va confermata la giurisdizione del giudice ordinario come accertato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 25578, pronunciata in data 3.11.2020 e depositata in data 12.11.2020.

Orbene, con ricorso ritualmente notificato, Margherita s.r.l. ha proposto regolamento di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.*, affinché la Suprema Corte statuisse in punto di giurisdizione. Sul punto, è utile chiarire che il regolamento di giurisdizione non costituisce un mezzo di impugnazione, bensì rappresenta uno strumento processuale con cui le parti possono domandare alla Corte di Cassazione di pronunciarsi in maniera definitiva sulla questione pregiudiziale sorta, anche per ragioni di economia processuale. Pertanto, la pronuncia resa sul punto dalla Suprema Corte assume portata vincolante per il Giudice della causa di merito e per le parti, anche in un processo diverso rispetto a quello che ha occasionato la suddetta pronuncia.

Ciò posto, con la suddetta ordinanza, la Suprema Corte ha statuito che *“spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di accertare che gli aereogeneratori di un vicino parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e intollerabili con effetti pregiudizievoli sia al bene primario della salute dell'attore e dei suoi familiari sia al valore economico della sua proprietà, e domandi l'emissione delle conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie”* (cfr. Cass. SS.UU., 25578/2020 allegata al fascicolo di parte attrice). Invero, nel caso in esame, il privato si duole di un'attività materiale posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, che, agendo *iure privatorum*, è tenuta alle ordinarie regole di diligenza e prudenza, al fine di evitare che dalla suddetta attività vengano arrecati danni a terzi. Con maggior impegno esplicativo, gli odierni attori non contestano la legittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione, bensì domandano il risarcimento asseritamente subito da un'attività materiale posta in essere in esecuzione del suddetto provvedimento, di talché la configurazione di una posizione di diritto soggettivo comporta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Non può, invero, trovare applicazione il principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte a mente del quale *“In tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate, laddove si traducano nella contestazione non di un'attività materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì di quella esecutiva dei provvedimenti*

amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti l'individuazione e la determinazione dell'opera pubblica sul territorio" (cfr. Cass. SS.UU., 18165/2017). Invero, nel caso in esame, gli istanti non contestano la scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione relativa all'individuazione e collocazione dell'opera pubblica sul territorio, bensì il mero comportamento della società convenuta. Pertanto, in aderenza al criterio del *petitum* sostanziale, non rileva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per le controversie, incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure e ai provvedimenti concernenti la produzione di energia ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. o), c.p.a.

in aggiunta, con la citata ordinanza, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione alla domanda attorea volta al conseguimento dell'indennità prevista dall'art. 46 l. 2359/1865 e art. 44 d.P.R. 327/2001 in aderenza al principio secondo cui *"nei confronti del beneficiario, terzo proprietario, confinante con l'opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e, dall'altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, l'art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa"* (cfr. Cass. SS.UU., 2052/2016).

Pertanto, in considerazione dell'efficacia vincolante dell'ordinanza n. 25578, pronunciata in data 3.11.2020 e depositata in data 12.11.2020, con cui la Suprema Corte si è pronunciata sul regolamento di giurisdizione promosso da Margherita s.r.l., va dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nel caso in esame.

3. In via preliminare, con riferimento alla domanda attorea volta alla rimozione o spostamento degli areogeneratori in esame, si osserva quanto segue.

Orbene, tale domanda, che consiste in una tutela di risarcimento in forma specifica, è stata oggetto di rinuncia espressa con memoria del 22.02.2018, con cui gli attori hanno limitato il *petitum* all'indennizzo asseritamente dovuto ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 327/2001, considerata anche la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul punto (cfr. Cass. SS.UU., 24410/2011). Pertanto, la suddetta domanda non costituisce oggetto della presente decisione.

4. Nel merito, la domanda attorea volta a conseguire la tutela ex art. 844 c.c. risulta infondata e, pertanto, va rigettata in base a quanto segue.

Orbene, gli attori hanno domandato, previo accertamento dell'intollerabilità delle immissioni denunciate, la condanna della convenuta alla riduzione delle stesse nei parametri della tollerabilità e al relativo indennizzo ex art. 844 c.c. ovvero al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Sul punto è utile precisare che le immissioni costituiscono propagazioni di fattori disturbanti causate dall'attività umana e, a tal fine, l'art. 844 c.c. demanda al Giudice un giudizio di bilanciamento tra la tutela della proprietà e l'esercizio delle attività umane. In particolare, al fine di compiere il suddetto giudizio di liceità, la disposizione richiama il parametro della normale tollerabilità, nonché il criterio della comparazione delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Pertanto, ove le immissioni prodotte superino la soglia della normale tollerabilità si configura un illecito, il cui rimedio tipico è la tutela inibitoria nonché il risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui le immissioni prodotte, sebbene risultino giustificate per la prevalenza delle esigenze della produzione rispetto alla tutela della proprietà, siano produttive di un danno, così legittimando il soggetto danneggiato a domandare un indennizzo ex art. 844 c.c. Sul punto, secondo giurisprudenza costante, non assume rilevanza la disciplina pubblicistica di settore, applicabile nei rapporti verticali tra cittadino e Pubblica Amministrazione, al fine di tutelare l'interesse pubblico (cfr. Cass., 1606/2017; Cass., 1151/2003). Pertanto, in materia di immissioni acustiche, non assume portata dirimente la legge n. 477 del 1995 che, disciplinando l'inquinamento acustico, costituisce la fonte primaria di tutela

dell'interesse pubblico nella suddetta materia. La Suprema Corte ha, invero, chiarito come *“I parametri ettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti”* (cfr. Cass., 21479/2024). Si domanda, quindi, al Giudice una valutazione da compiersi in concreto, alla luce delle condizioni dei luoghi e delle abitudini sociali della zona, secondo un'indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass., 20927/2015; Cass., 22105/2015; Cass., 17051/2011). In particolare, è stato precisato come *“Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata”* (cfr. Cass., 28201/2018). Pertanto, nel suddetto giudizio, occorre tenere in considerazione anche la destinazione della zona, giacché l'uso abitativo dell'immobile implica la necessità di tutelare in misura maggiore la qualità della vita del proprietario rispetto alle utilità economiche derivanti dalle attività produttive, in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata (cfr. Cass., 20198/2016; Cass., 5697/2001). In particolare, con riferimento alle immissioni sonore, la prevalente giurisprudenza ritiene eccedenti il limite di normale tollerabilità quelle che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo (cfr. Cass., 22105/2015).

Ciò posto, nel caso in esame, gli attori hanno dedotto che i due aereogeneratori installati dalla convenuta, non rispettando le distanze legali, siano fonte di immissioni illecite, in quanto intollerabili.

Orbene, appare opportuno precisare che il parco eolico in esame è stato autorizzato dalla Regione Puglia con Autorizzazione Unica n. 299/2011, che stabilisce che *“dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 metri come da regolamento vigente, nelle immediate vicinanze del campo (eolico) non vi siano abitazioni costantemente abitate e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 db, come previsto dal DPCM 01.03.1991 e ss.mm.ii.”* (cfr. Autorizzazione Unica n. 299/2011 allegata al fascicolo di parte attrice). Sul punto, nel corso del giudizio, sono state svolte due consulenze tecniche d'ufficio ad opera rispettivamente dell'ing. Alessandro Dimunno e dell'ing. Donato Aurelio. Sul punto, occorre evidenziare che il consulente tecnico, in considerazione delle sue particolari conoscenze tecniche, è un ausiliare del Giudice, che lo assiste con le medesime garanzie di imparzialità. Ciò non esime il Giudice dal dovere di motivare adeguatamente la conclusione cui è pervenuto e le ragioni per cui ha ritenuto di dar seguito alle risultanze della relazione peritale, in particolare quando ad essa siano state mosse dettagliate critiche ad opera dei consulenti di parte (cfr. Cass., 23637/2016; Cass., 10688/2008; Cass., 4797/2007). Ebbene, le distinte relazioni peritali concordano nel ritenere rispettata la predetta distanza legalmente richiesta. Invero, il CTU Alessandro Dimunno ha testualmente riferito che *“Poiché la pala eolica è da ritenersi costruzione vera e propria ed il confine della stessa è costituito dalla punta delle pale stesse nella loro massima estensione verso il fondo degli attori, effettuando la proiezione ortogonale sul piano verticale (la larghezza delle pale al suolo formano un cerchio con raggio di 56 mt dal centro della pala eolica) si ottengono i seguenti risultati: - La pala AG29 dista 330 mt dall'abitazione dei coniugi SALVATORE - La pala AG28 dista 375 mt dall'abitazione dei coniugi SALVATORE”* (cfr. relazione a cura dell'ing. Alessandro Dimunno del 27.04.2016). Il CTU Donato Aurelio, nel proprio elaborato, ha rilevato che *“Dalla misurazione si evince che il complesso abitativo risulta essere distante dall'aerogeneratore AG29 389.8 m mentre dall'aerogeneratore AG28 la distanza risulta essere di 428.1 m, tale distanza viene considerata dall'asse dell'aerogeneratore allo spigolo dell'edificio”* e che *“Volendo considerare altresì tale distanza non dall'asse dell'aerogeneratore ma dalla circonferenza proiettata a terra dalla estremità*

delle eliche alle distanze su indicate si rende necessario decurtare il raggio del rotore”, sicché è stata accertata una distanza rispettivamente di 327.5 m per l’aereogeneratore AG29 e di 371.5 m per l’aereogeneratore AG28, quindi che “tale distanza minima risulta verificata sia con la misurazione dall’asse dell’aerogeneratore sia considerando la distanza considerata dalla proiezione a terra del rotore” (cfr. relazione a cura dell’ing. Donato Aurelio di aprile 2024). Dunque, sulla base dell’attività istruttoria espletata, si ritiene rispettata la prescritta distanza legale degli aereogeneratori della società convenuta dagli immobili di proprietà attorea.

Ciò posto, non è stato provato che i citati aereogeneratori siano fonte di immissioni illecite, giacché intollerabili. Sul punto, i CTU nominati nel corso del giudizio sono giunti a conclusioni difformi. In particolare, con riferimento alle immissioni sonore, l’ing. Alessandro Dimunno ha accertato che *“le immissioni sonore prodotte dagli aerogeneratori oggetto di causa: - NON SUPERANO i limiti stabiliti dalla L. 447/95, dal D.P.C.M. 01.03.1991 e dal DPCM 14.11.1997 - SUPERANO il limite della normale tollerabilità di cui all’art. 844 del c.c. e cioè la soglia di tollerabilità riferita alla sensibilità dell’uomo medio avuto riguardo alla situazioni dei luoghi, del rumore di fondo, e delle esigenze di vita connesse all’abitazione”*, così ritenendo superato il limite della normale tollerabilità (cfr. relazione a cura dell’ing. Alessandro Dimunno del 27.04.2016). Ebbene, il Giudice, con ordinanza del 28.06.2021, ha provveduto alla rinnovazione della consulenza tecnica, nominando CTU l’ing. Donato Aurelio, in considerazione delle modalità di svolgimento della precedente consulenza, della scarsa intellegibilità delle relative conclusioni, nonché per la delega sostanziale delle operazioni peritali all’ausiliario del nominato CTU, la cui attività non è stata sufficientemente descritta nell’elaborato peritale (cfr. ordinanza del 28.06.2021). Sul punto, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 196 c.p.c., il Giudice è titolare della facoltà, non censurabile in sede di legittimità, di disporre la rinnovazione delle indagini peritali, allorché l’attività svolta risulti inficiata da laconicità o gravi errori di metodo. Ciò non esime il Giudice dal dovere di motivare adeguatamente in relazione alle ragioni per cui ritiene di rinnovare le indagini tecniche (cfr. Cass., 18410/2013). Nel caso in esame, le criticità emerse durante le operazioni condotte dall’ing. Alessandro Dimunno, nonché la scarsa intellegibilità delle conclusioni cui lo stesso è pervenuto, hanno indotto il Giudice a ritenere ricorrenti i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Pertanto, è stato nominato CTU l’ing. Donato Aurelio, il quale, nel proprio elaborato, è giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle del precedente consulente. In particolare, il CTU ha verificato che *“alla luce dei risultati delle campagne fonometriche, le immissioni dei due aerogeneratori oggetto di perizia rispettano i suddetti limiti di legge (in termini assoluti e di differenziale) e non superano la normale tollerabilità”* e che *“le rilevazioni fonometriche a finestre aperte hanno restituito valori di scarto differenziale pari a 1,5 decibel, per il periodo diurno, e 2,3 decibel, per il periodo notturno. Fermo il limite dei 3 decibel, che non è stato superato, si può inoltre considerare: - che, nei mesi freddi, la valutazione ad infissi aperti perde ulteriormente di significato, se ipotizziamo un utilizzo dell’immobile all’interno e, quindi, ad infissi chiusi; - che, molto verosimilmente, l’immobile non viene utilizzato a carattere continuativo, visto che, in tutti i sopralluoghi effettuati in autonomia dalle parti (9, 14 e 30 novembre 2023), l’edificio risultava ogni volta, sia in orario diurno che notturno, completamente disabitato.”*, sicché ha concluso che *“Le immissioni acustiche all’interno dell’immobile di proprietà dei coniugi Cappiello/Salvatore, secondo i dati registrati durante la campagna di misure in fascia diurna e notturna, non superano i suddetti limiti legali (in termini assoluti e differenziali) e non superano neppure il limite della normale tollerabilità. In alcuni casi, come la condizione ad infissi chiusi, sono praticamente impercettibili. Ne risulta, dal punto di vista acustico e di percezione del rumore, un complessivo rispetto dei limiti di legge. La potenza sonora percepita al ricettore sensibile umano e riconducibile al funzionamento degli aereogeneratori non supera i limiti di legge e non supera i limiti di normale tollerabilità.”* (cfr. relazione a cura dell’ing. Donato Aurelio di aprile 2024). Ebbene, risulta che le operazioni svolte dal CTU Donato Aurelio non risultano censurabili in termini di palesi vizi metodologici o valutativi, di incongruenze o contraddizioni. Invero, la sua attività è confluita in una relazione finale scevra da vizi logico scientifici e che può quindi costituire ausilio nella definizione della

controversia. Ciò è giustificato anche dall'esigenza di compiere il suddetto giudizio di tollerabilità delle immissioni sulla base di indagini tecniche aggiornate. Sul punto, al suddetto accertamento, sono state presentate osservazioni critiche ad opera degli odierni attori, per mezzo del proprio consulente di parte. A tali osservazioni, il CTU Donato Aurelio ha fornito risposta adeguata ed esaustiva, così confermando i risultati delle indagini compiute (cfr. controdeduzioni in merito alle osservazioni critiche a cura dell'ing. Donato Aurelio). È, infatti, infondata l'eccezione di nullità della suddetta consulenza tecnica sollevata da parte attrice con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20.11.2024. In particolare, appare utile precisare che il CTU Donato Aurelio ha condotto le indagini sulla base della perizia fonometrica redatta dall'arch. Giuseppe Marzano, ausiliario del CTU in base all'autorizzazione resa dal Giudice con ordinanza del 28.06.2021 e la cui attività risulta completa ed esaustiva (cfr. relazione a cura dell'arch. Giuseppe Marzano del 19.12.2023 allegata alla CTU). Inoltre, il CTU Donato Aurelio ha compiuto i dovuti accertamenti in assenza delle parti, come richiesto dagli stessi attori con istanza del 12.10.2023 e autorizzato dal Giudice in data 13.10.2023. Pertanto, non risulta essere stato leso il contraddittorio, considerato anche che il nominato CTU ha redatto apposito verbale delle operazioni svolte in assenza delle parti, indicando le modalità tecniche di rilevazione e specificando in maniera analitica le misurazioni rilevate. Dunque, sulla base di quanto suesposto, le denunciate immissioni acustiche risultano rispettose del criterio della normale tollerabilità.

Per quanto concerne le immissioni visive, il CTU Donato Aurelio, la cui attività può essere posta a fondamento della decisione per quanto suesposto, ha accertato che *“L'unica visuale a tutto campo è quella verso Est (ove è allocato il balcone) gli altri settori risultano interclusi o parzialmente interclusi.”* e che *“Gli aerogeneratori non occludono l'unico campo di visuale aperto dell'edificio.”*, così non rilevando delle immissioni visive intollerabili (cfr. relazione a cura dell'ing. Donato Aurelio di aprile 2024).

Dunque, in base a quanto testé enunciato, si deve ritenere che le immissioni prodotte dagli aerogeneratori installati dalla società convenuta non risultano illeciti, poiché non tollerabili, sicché la domanda attorea ex art. 844 c.c. deve essere rigettata.

In aggiunta, quanto esposto rende infondata anche la domanda attorea volta a conseguire il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero l'indennizzo ex art. 844 c.c. in considerazione dell'asserito danno sofferto in conseguenze delle citate immissioni.

Orbene, gli attori hanno dedotto di aver subito un danno alla persona e al diritto di proprietà per effetto delle immissioni prodotte dai suddetti aerogeneratori. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come, nel caso di immissioni illecite, l'eventuale lesione al diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, tutelato dall'art. 8 CEDU, legittima il soggetto danneggiato a domandare il risarcimento del danno occorso, indipendentemente dall'accertamento di un danno biologico (cfr. Cass., 20927/2015). Ciò nondimeno, la tutela risarcitoria implica la specifica allegazione e prova del pregiudizio sofferto, anche mediante elementi indiziari, non essendo configurabile un danno in *re ipsa* per effetto di immissioni intollerabili, considerato anche l'estraneità dei danni punitivi al nostro sistema normativo (cfr. Cass., 19434/2019; Cass., 25820/2009). In particolare, è stato precisato che *“In tema di immissioni (nella specie, di fumo) eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni”* (cfr. Cass., 4394/2012). Ciò posto, nel caso in esame, la suddetta domanda risarcitoria risulta infondata, atteso il mancato accertamento di immissioni intollerabili. Con maggior impegno esplicativo, la mancanza di illiceità delle denunciate immissioni priva di uno dei presupposti applicativi la domanda risarcitoria, che sarebbe, comunque, infondata considerata la mancata prova del pregiudizio sofferto.

Va, parimenti, rigettata, poiché infondata, la domanda attorea volta a conseguire l'indennizzo per

effetto delle immissioni subite.

Orbene, risulta pacifico che, ove le immissioni siano causa di un danno, ma, ove si ritengano prevalenti le ragioni della proprietà rispetto alle esigenze della produzione, il soggetto danneggiato ha diritto a conseguire l'indennità ai sensi dell'art. 844 c.c. Si tratta di un rimedio che tutela il pregiudizio sofferto per effetto di un'attività lecita, ma dannosa (cfr. Cass., 13334/1999). Dunque, l'esigenza di salvaguardare l'attività produttiva influisce sul tipo di tutela invocabile dal soggetto danneggiato, giustificando la prosecuzione dell'attività immissiva dietro pagamento di un congruo indennizzo (cfr. Cass., 13334/1999; Cass., 1226/1993). Risulta, tuttavia, necessario allegare in maniera puntuale e specifica, oltre che provare, il danno occorso e la sua derivazione causale dalle immissioni prodotte. Ciò posto, nel caso in esame, la suddetta domanda risulta infondata, in quanto gli istanti non hanno assolto al suddetto onere, non avendo allegato e provato il pregiudizio sofferto per effetto delle denunciate immissioni. Nessuna prova è stata, invero, fornita da parte istante a supporto delle proprie allegazioni.

Dunque, in base a quanto testé enunciato, gli attori non hanno diritto a conseguire il risarcimento ovvero l'indennità per il danno subito in conseguenza delle denunciate immissioni, sicché la relativa domanda va rigettata.

5. Va, altresì, rigettata la domanda attorea volta a conseguire l'indennità ex artt. 46 l. 2359/1865 e 44 d.P.R. 327/2001 c.c., in quanto infondata in base a quanto segue.

Orbene, le disposizioni summenzionate, nell'ottica di giustizia distributiva, riconoscono al titolare di un immobile gravato dall'asservimento alla realizzazione e funzionamento di un'opera pubblica una tutela indennitaria. Invero, la Suprema Corte ha chiarito come la lecita realizzazione di un'opera pubblica, che determini la costituzione di una servitù ovvero un danno permanente al diritto di proprietà relativo al fondo non espropriato, ma attiguo a quelli oggetto della procedura espropriativa, legittima il soggetto danneggiato alla suddetta tutela indennitaria (cfr. Cass. SS.UU., 24410/2011; Cass., 19972/2009; Cass., 18172/2004; Cass., 10163/2003). È stato, invero, statuito che *“In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della L. n. 2359 del 1865 e 44 del D.Lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico”* (cfr. Cass., 13368/2017). Quindi, la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, che, a causa delle immissioni prodotte, determina una lesione di una delle facoltà connesse al diritto dominicale, legittima il proprietario del bene a domandare l'indennità prevista dall'art. 46 l. 2359/1865 prima e successivamente dall'art. 44 d.P.R. 327/2001. Ciò nondimeno, la suddetta tutela indennitaria non opera ove vi sia una mera lesione di utilità marginali, occorrendo invece una sensibile compromissione del diritto reale per effetto di immissioni che superino la normale tollerabilità (cfr. Cass., 26261/2007).

Ciò posto, nel caso in esame, non risultano ricorrenti i presupposti per l'invocata tutela indennitaria. Ebbene, gli attori hanno dedotto l'esistenza di una servitù di fatto sui fondi di loro proprietà, giacché il parco eolico realizzato dalla società convenuta comporterebbe l'impossibilità per gli attori di esercitare la facoltà di edificazione correlata al diritto di proprietà, così comportando un danno consistente nella svalutazione del fondo in esame. Ciò nondimeno, il nominato CTU, ing. Donato Aurelio, ha rilevato che *“Essendo stata esclusa qualsiasi immissione oltre i limiti di legge e/o intollerabile, si ritiene che non esista alcuna diminuzione del valore della proprietà attorea e limitazioni di sorta.”* (cfr. relazione a cura dell'ing. Donato Aurelio di aprile 2024). Inoltre, in risposta alle osservazioni critiche presentate da parte attrice per il tramite del proprio consulente di parte, l'ing. Donato Aurelio ha precisato che *“In merito, poi, alla “svalutazione della proprietà”, le osservazioni non sono condivisibili per i seguenti motivi: a) come descritto nella relazione che precede, i due aerogeneratori rispettano la distanza indicata nell'Autorizzazione Unica; b) l'attuale piano urbanistico vigente prevede che l'intera area sia destinata*

ad area agricola e non sono emersi ulteriori vincoli; circostanze, queste, pure descritte nella relazione che precede; c) la presenza degli aerogeneratori non rappresenta di per sé un vincolo di inedificabilità; d) l'autorizzazione UNICA che ha determinato la realizzazione dell'impianto non ha è carattere permanente; e) non è stato evidenziato dalla parte attrice l'effettiva possibilità di edificare oltre quanto già edificato: in tal senso non è stata dimostrata l'ulteriore capacità edificatoria della proprietà in ragione dei parametri urbanistici vigenti, né tantomeno la legittimazione (qualifica di imprenditore agricolo ecc.) a poter edificare ulteriormente.” (cfr. relazione a cura dell'ing. Donato Aurelio di aprile 2024). Pertanto, in difetto di specifica allegazione e prova della lesione subita, considerato anche la mancata prova della concreta possibilità di esercitare lo *ius aedificandi* connesso al diritto di proprietà, non ricorrono i presupposti per riconoscere in favore degli odierni attori il diritto a conseguire l'indennità ex artt. 46 l. 2359/1865 e 44 d.P.R. 327/2001 c.c. Con maggior impegno esplicativo, non è emersa l'esistenza di una servitù in danno dei fondi di proprietà attorea, che abbia determinato un danno consistente nella ridotta possibilità di godimento del bene o della diminuzione del relativo valore.

Dunque, in considerazione di quanto suesposto, la domanda attorea risulta infondata e va, pertanto, rigettata.

6. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite (valore indeterminabile-complessità media). Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte.

Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo degli attori, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto della convenuta di ripetere da essi le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del decreto di liquidazione.

7. Con riferimento alle spese relative al giudizio svolto innanzi alla Corte di Cassazione, la cui liquidazione è stata dalla stessa rimessa al giudice di merito con ordinanza 25578/2020, si segue il principio della soccombenza e le stesse sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite (valore indeterminabile-complessità media). Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carmelo Salvatore e Debora Cappiello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
- 2) condanna Carmelo Salvatore e Debora Cappiello a rimborsare alla convenuta Margherita S.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che quantifica in € 10.860 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
- 3) pone le spese di CTU a carico di Carmelo Salvatore e Debora Cappiello, con il conseguente diritto della convenuta Margherita S.r.l. di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del decreto di liquidazione;
- 4) condanna Carmelo Salvatore e Debora Cappiello a rimborsare alla convenuta Margherita S.r.l. le spese di lite del regolamento preventivo di giurisdizione, che quantifica in € 6.585

per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.

Foggia, 26.10.2025

Il Giudice

Dott. Antonio Buccaro